

Prot.: 833/21/fncf/fta

9 giugno 2021

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici  
Loro Sedi

Trasmissione tramite pec.

OGGETTO: *Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.*

Egredi Presidenti,  
Egredi Consiglieri

Facendo seguito a precedenti [comunicazioni](#) sul sito della Federazione, si segnala che con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, che si allega, la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 luglio 2021.

Alla luce della suddetta delibera, è previsto un nuovo aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

***Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 29 ottobre 2021.***

Suddetta nuova data di scadenza dei quinquenni di riferimento sarà applicata indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi formativi dei singoli professionisti antincendio.

Per completezza si precisa che non potranno beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 luglio 2021.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
\*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"